



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 390 DEL 01/06/2016

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI SERVIZIO, DEL FUNZIONARIO DI RUOLO SIG.RA FULVIA MONACHESE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTO l'art. 27-ter del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6 luglio 1995 il quale prevede, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili all'ente;

DATO ATTO che l'art. 99 del vigente regolamento organico prevede il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del 40° anno di servizio utile a pensione;

RICHIAMATO l'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, come ulteriormente modificato dalla legge n. 14/2012, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 216/2011, che detta disposizioni in materia pensionistica, nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012;

ACCERTATO che in base a quanto disposto dal sopraindicato art. 24, comma 10, per l'anno 2016, l'accesso alla “pensione anticipata” è consentito alle donne, esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 113 della legge n. 190/2014, il quale nel sostituire il secondo periodo del comma 2 quater dell'art. 6 del decreto legge 29.12.2011 n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.02.2012, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 01.01.2015, le disposizioni di cui all'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017;

DATO ATTO che la Circolare INPDAP n. 18/2010 in merito al: “Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione” dispone che, al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, l'Amministrazione mantiene in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

ESAMINATE:

- la circolare n. 2 del 19.02.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.

114”;

- la nota n. 24210 del 16.04.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 – impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015;

VERIFICATO che il Funzionario di ruolo sig.ra Fulvia Monachese, nata il 30 ottobre 1954, alla data del 5 dicembre 2016, maturerà un'anzianità contributiva pari ad anni 41 e mesi 10;

RICHIAMATA la comunicazione del 31.05.2016 – prot. n. 20377 (depositata agli atti d'ufficio) ad oggetto: “*Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata*” notificata in pari data alla dipendente sopraindicata;

VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali la suddetta dipendente è stata regolarmente iscritta e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;

VISTO l'art. 12 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005, con il quale vengono fissati i termini di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di preavviso;

RICHIAMATO l'art. 79 del vigente regolamento organico;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa:

1. di risolvere il rapporto di lavoro, per raggiungimento del limite massimo di servizio, della dipendente di ruolo sig.ra Fulvia MONACHESE con effetto dal 1° gennaio 2017 (ultimo giorno di servizio: 31 dicembre 2016);
2. di predisporre la documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessata, del trattamento di quiescenza e previdenza, preso atto che ricorrono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata;
3. di individuare la sottoscritta dirigente, quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE UFFICIO PRESENZE
E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

UFFICIO STIPENDI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 01/06/2016

Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)